



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 751 del 2011, proposto da:
Sintel Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria,
con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del
Corso, 2;

contro

Comune di Lodi, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Merlini, con
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Cinque
Giornate, 3;

nei confronti di

Dab Sistemi Integrati Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio
Boifava, Francesco Lilli, con domicilio ex lege presso la segreteria del
Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per la fornitura, installazione e messa in funzione di sistemi integrati di videosorveglianza territoriale nel Comune di Lodi, disposto con determinazione prot. 128/11, comunicata alla ricorrente con nota prot. 4583 datata 08.02.2011 e pubblicata a partire dal 23.02.2011; del verbale n. 7 di aggiudicazione provvisoria del 21.01.2011; del verbale n. 1 di gara del 2 novembre 2010; del verbale n. 2 di gara del 16 novembre 2010; del verbale n. 3 di gara dell'1 dicembre 2010; del verbale n. 4 di gara del 14 dicembre 2010; del verbale n. 5 di gara del 23 dicembre 2010; del verbale n. 6 di gara del 12 gennaio 2011; in subordine e per quanto occorrer possa nei limiti delle censure del ricorso della lettera invito, del capitolato e degli allegati di gara, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

per l'annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto nel frattempo stipulato;

per la condanna al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lodi e di Dab Sistemi Integrati Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2011 la dott.ssa

Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso la società Sintel, seconda classificata, impugna gli atti indicati in epigrafe, relativi all'aggiudicazione alla controinteressata della procedura di appalto indetta dal comune di Lodi per l'installazione e messa in funzione di sistemi integrati di videosorveglianza territoriale nel territorio comunale.

A sostegno del proprio ricorso deduce la violazione della lex specialis di gara in relazione all'obbligo di esclusione delle offerte che comportassero la scalabilità con modifica dell'architettura di rete, l'errata applicazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 e la violazione del principio di par condicio fra i partecipanti alla procedura concorsuale.

Si sono costituite l'amministrazione intimata e la società controinteressata, che hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso chiedendone, comunque, la reiezione per infondatezza nel merito, controdeducendo specificamente alle singole doglianze.

Con ordinanza n. 570/11 del 30 marzo 2011 la sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All'udienza pubblica del 5 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La ricorrente assume, sostanzialmente, che la commissione di gara abbia operato illegittimamente, omettendo di escludere l'offerta della controinteressata nonostante la stessa fosse palesemente in contrasto con la *lex specialis* di gara ed in particolare con le prescrizioni dell'art. 5.4.1 del capitolato speciale, che prevedeva l'esclusione delle offerte che comportassero la scalabilità con modifica dell'architettura di rete; parimenti illegittimamente Dab sarebbe stata invitata a fornire chiarimenti in seguito ai quali la commissione avrebbe, poi, operato la correzione dei valori indicati nell'offerta tecnica della stessa, permettendo così di dichiararla aggiudicataria, in violazione del principio della *par condicio* fra i concorrenti.

Il comune di Lodi e la controinteressata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse - in quanto la commissione avrebbe operato le rettifiche anche per la ricorrente, che, di conseguenza, non avrebbe interesse a dolersene ed in relazione alla palese inferiorità dell'offerta tecnica della ricorrente, anche con riferimento ad elementi non contestati - oltre che per l'insindacabilità delle valutazioni discrezionali dell'amministrazione, contestano gli assunti della ricorrente, atteso che la commissione, nella piena legittimità, si sarebbe limitata a rettificare le griglie di valutazione compilate dalle concorrenti (peraltro anche quella della ricorrente) predisposte al fine di favorire il confronto omogeneo fra

le offerte – allegato C del capitolato di appalto - sulla base dei dati contenuti nell'offerta tecnica delle stesse - ed in particolare nella relazione tecnica, allegato B del capitolato - senza aggiungere nulla a quanto già contenuto nelle medesime, al solo fine di uniformità nella compilazione, per permettere la valutazione e corretta comparazione fra le offerte.

Dall'esame della documentazione versata in atti il collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento, non avendo la commissione proceduto alla modifica dell'offerta tecnica della controinteressata, ma essendosi limitata a rettificare i valori contenuti nella griglia di valutazione dell'offerta medesima in seguito ai chiarimenti ricevuti, adottando, peraltro, tale *modus operandi* anche nei confronti dell'offerta della ricorrente.

Innanzitutto è opportuno premettere che, come correttamente rilevato dalle controparti, la commissione ha rettificato entrambe le griglie di valutazione, sia quella compilata dalla ricorrente che quella compilata dalla controinteressata, sulla base delle risposte ricevute alle note di chiarimenti inviate ad entrambe le concorrenti ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, allo scopo di rendere entrambe le offerte passibili di valutazione in ragione di alcune difformità in precedenza rilevate nelle stesse in relazione a specifici aspetti tecnici, che, pur contenuti nelle offerte tecniche, erano stati indicati con parametri diversi rispetto a quelli contemplati dalla *lex specialis* di gara e che, dunque, se non corretti, non avrebbero permesso una

valutazione omogenea di tutte le offerte.

Come si ricava dall'esame delle richieste di chiarimenti e dai relativi riscontri, quindi, nulla è stato aggiunto dalla commissione, che si è limitata ad estrapolare dalle medesime offerte tecniche delle concorrenti dati già contenuti nelle stesse, ai fini della succitata uniformità di giudizio.

Dal risultato di tali correzioni, peraltro, la ricorrente è stata svantaggiata, avendo operato la commissione di gara un'interpretazione più restrittiva della *lex specialis* di gara, ma, nonostante questo, l'offerta tecnica della stessa è risultata nettamente superiore a quella della ricorrente, come si ricava facilmente dalla lettura del verbale della seduta di gara del 12 gennaio 2011, alla cui motivazione il collegio rinvia integralmente. E la commissione ha rilevato tale superiorità soprattutto in ordine all'architettura di rete proposta, che, nonostante l'utilizzazione della fibra ottica in percentuale minore rispetto a quella delle altre concorrenti, risultava in comparazione alle stesse molto più efficace in relazione alla banda minima garantita. Tale valutazione è stata condotta sulla base dell'approfondito esame delle offerte tecniche, composte in base al capitolato e a ben sei allegati dello stesso, nell'ambito del potere squisitamente discrezionale che connota i procedimenti di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sulla base del raffronto fra le offerte delle concorrenti, tutte connaturate da una particolare tecnicità, valutazione

discrezionale che il collegio non ritiene viziata da profili di illogicità od erroneità, neppure in base agli argomenti addotti dalla ricorrente, non idonei ad inficiare il succitato giudizio, che, dunque, risulta insindacabile.

Del tutto fuorviante pare, inoltre, l'assunta illegittimità dell'operato della commissione, dedotta con il primo motivo di diritto, che, in violazione della clausola prevista a pena di esclusione dal punto 5.4.1. del capitolato, avrebbe ammesso l'offerta della controinteressata nonostante la stessa comportasse la scalabilità con modifica dell'architettura di rete. Dall'esame degli atti di gara si evince, infatti, che la scalabilità cui si riferisce la ricorrente e che ha formato oggetto delle richieste di chiarimenti da parte della commissione non è quella contemplata al punto 5.4.1.1 del capitolato, concernente il software di gestione, che obbligatoriamente ed a pena di esclusione doveva permettere la flessibilità del sistema senza modifiche dello stesso, ma è quella che riguarda l'architettura di rete, contemplata al punto 4.2 del capitolato, che, quale requisito preferenziale e non obbligatorio, poteva permettere l'aumento del numero delle telecamere ad architettura di rete invariata.

Si ritiene, in conclusione, che la commissione di gara abbia operato nel rispetto del principio di trasparenza, anche in considerazione della particolare complessità degli aspetti tecnici delle offerte, che richiedevano le necessarie chiarificazioni da parte di entrambi i concorrenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle controparti, che liquida in euro 3000, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)